

STUDIO LEGALE PILEGGI
Via Chiana n. 48 - Tel. 06/80690491 Fax 06/8558892
(e-mail segreteria@studiopileggi.it)
00198 ROMA

Copia

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per

la Dott.ssa **Gabriella De Vita**, nata a Vibo Valentia l'1.04.1971 (Cod. Fisc.: DVTGRL71D41F537E), residente in Roma, alla Via Matisse n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pileggi (Cod. Fisc.: PLGFRZ68C29F888N) giusta procura speciale rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo stesso nel suo Studio in Roma alla Via Chiana n.48 (PEC: fabrizio.pileggi@avvlamezia.legalmail.it; fax 06/8558892);

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'Avv. Fabrizio Pileggi affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio ed in ogni suo stato e grado, concedendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di transigere e conciliare giudizialmente la lite, e prestando il mio consenso informato al trattamento dei miei dati personali ex D.Lgs. 196/03. Eleggo presso lo stesso domicilio nel suo Studio in Roma alla Via Chiana n. 48.
Roma li

-ricorrente-



contro

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R.**, in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

Visto per autentica



nonché contro

2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Luigi Panciani n. 32, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla dei Portoghesi n. 12;

- *resistenti* -

e contro

3) i docenti inseriti nella Graduatoria definitiva ad esaurimento di III Fascia della Scuola Primaria, classe di concorso EEEE, per la Provincia di Roma per

il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dalla posizione n° 3513 alla posizione n° 3790, nonché i docenti inseriti nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno di III Fascia della Scuola Primaria per la Provincia di Roma, per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalla posizione n° 851 alla posizione n° 1009.

* * * * *

Fatto:

1. La Dott.ssa Gabriella De Vita, docente in possesso del titolo di specializzazione di Scuola Primaria con ulteriore specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici e, in virtù di ciò, abilitata all'insegnamento nella stessa Scuola Primaria e già inclusa sia nella Graduatoria di III fascia per il triennio 2009/2011 (classe di concorso EEEE) per la provincia di Roma che nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria, per il medesimo triennio, utili sia per il conferimento delle supplenze annuali che per le assunzioni in ruolo dei docenti ivi iscritti, ha presentato, in data 9.05.2014, compilando ed inviando per via telematica all'Ufficio Scolastico per la Regione Lazio, Sede Provinciale di Roma, l'apposito modulo predisposto dal Ministero convenuto, domanda di aggiornamento delle medesime Graduatorie per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (doc. n. 1), nell'ambito della relativa procedura indetta dal MIUR con D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 (doc. n 2).

2. Per l'aggiornamento delle graduatorie a valere nel successivo triennio 2014/2017, gli insegnanti già inseriti nelle graduatorie correnti erano chiamati, in particolare, a dichiarare, nell'apposita domanda, i nuovi titoli di abilitazione e accesso, di servizio nonché culturali, oltre agli eventuali titoli di preferenza, acquisiti nel triennio precedente, successivamente alla data dell'1.06.2011 (data di scadenza della presentazione delle domande di

inserimento nella medesima graduatoria per il triennio precedente) e sino alla data di scadenza della presentazione della medesima domanda, ai fini del computo, nella specifica graduatoria, del correlato punteggio aggiuntivo maturato dal candidato, secondo le tabella di valutazione allegate al richiamato Decreto Ministeriale (doc. n. 3).

3. L'odierna ricorrente dichiarava, quanto ai titoli culturali valutabili ai sensi della specifica tabella, nell'apposita sezione F, nel quadro F2, la partecipazione a tre "corsi di perfezionamento/Master Universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce a graduatoria" dal titolo, rispettivamente, «metodi e Strategie di Intervento per la gestione dei conflitti nei contesti scolastici e formativi», conseguito il 29/05/2013 presso l'Università Europea di Roma, «L'intervento didattico per gli alunni con bisogni educativi speciali» conseguito l'8.05.2014, ancora presso l'Università Europea di Roma, e «L'azione didattica per i soggetti con DSA», conseguito il 17.10.2012, sempre presso l'Università Europea di Roma (doc. n. 1 cit.).

4. Quanto ai titoli servizio, La Dott.ssa De Vita compilava la relativa sezione G, nel quadro G1, indicando, negli appositi campi, **i periodi di servizio dalla stessa svolti quale insegnante di Scuola Primaria**, nell'anno scolastico 2011/2012, dal 20.03.2012 all'1.04.2012, per complessivi 13 giorni, dal 2.04.2012 al 4.04.2012, per complessivi 3 giorni e dall'11.04.2012 al 10.06.2012, per complessivi 61 giorni, presso l'Istituto scolastico Pablo Picasso sito in Roma alla Via Millet n. 21, nell'anno scolastico 2012/2013, dal 21.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi 283 giorni, presso l'Istituto scolastico Sandro Pertini sito in comune di Fonte Nuova, alla Via Vincenzo Cuoco n. 63 e, nell'anno scolastico 2013/2014, dal 18.09.2013 al 30.06.2014

per complessivi 286 giorni, presso l'Istituto scolastico IC E. Marelli, sito in Roma, alla Via Ercole Marelli n. 21 (doc. n. 1 cit.)

5. In corretta applicazione dei criteri dettati particolareggiatamente nella tabella allegata con il numero 2 al Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014, che prevedeva *“per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (fino ad un massimo di tre)”* l'attribuzione di 3 punti (lett. C7) e *“per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo”* l'attribuzione, *“per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni”, di 2 punti, “fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico di 12 punti”*, la Dott.ssa Gabriella De Vita avrebbe dovuto vedersi riconoscere, nell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento nelle quali era già inserita, 9 punti per titoli culturali e 30 punti (di cui 6, per l'anno scolastico 2011/2012 e 12, rispettivamente, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014) per i titoli di servizio, oltre al titolo di preferenza riportato alla sezione H, quadro H2 della domanda, per aver prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR.

6. E' tuttavia accaduto che, per mera distrazione, l'odierna ricorrente, che ovviamente nel triennio precedente aveva ricevuto incarichi coerenti con la graduatoria di appartenenza (EEEE, Scuola Primaria) non si è avveduta che nel campo a video *“graduatoria”* del quadro G1 della domanda telematica, contenente i singoli periodi di servizio per ciascun anno scolastico, apparisse in automatico il codice AAAA riferito alla classe di concorso *“scuola per*

l'infanzia” e non si sia, dunque, preoccupata di modificarlo in base alla graduatoria di effettiva appartenenza (“EEEE”) riferibile appunto alla classe di concorso “Scuola Primaria”.

7. Sta di fatto che, prendendo per buono il solo dato formale e parziale e nonostante la chiara riferibilità dei periodi di servizio indicati dalla Dott.ssa De Vita a incarichi di docenza di scuola primaria, l'Amministrazione convenuta ed i suoi uffici competenti, nella redazione delle graduatorie provvisorie, pubblicate con Decreto prot. AOOUSPRM n. 1-EM del 25 luglio 2014 (doc. n. 4), nella quale la ricorrente risultava inserita, rispettivamente, alla posizione 972 dell'Elenco graduato provinciale dei docenti di sostegno della scuola primaria, ed alla posizione 3770 della Graduatoria provinciale per la scuola primaria, in entrambi i casi con un punteggio totale di 71 punti (docc. n. 5 e 6), hanno attribuito alla odierna ricorrente, per i titoli di servizio maturati nel precedente triennio, erroneamente riferiti alla scuola per l'infanzia e, dunque, considerati “aspecifici”, soli 15 punti, pari alla metà dei punti (30) cui la stessa avrebbe avuto realmente diritto in considerazione della effettiva riferibilità del servizio prestato alla Scuola Primaria, applicando erroneamente il disposto del n. 2 del paragrafo f) della lett. B.3 della tabella di valutazione annessa quale allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 235/2014, a norma del quale *“il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04”*.

8. Certa della evidenza dell'errore materiale e della facilità della sua correzione, nella tutela dell'interesse pubblico alla attribuzione dei titoli effettivamente posseduti rispetto a quelli pur eventualmente dichiarati dal candidato, e forte anche della possibilità espressamente riconosciuta dall'art.

10 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, di *“regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale”* la Dott.ssa De Vita, in data 28.07.2014, proponeva reclamo avverso le graduatorie provvisorie ai sensi dell’art. 11 del medesimo D.M., allegando allo stesso la documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto *“in classe di concorso o posto di insegnamento”* uguale a quello cui si riferisce la Graduatoria, convinta di vedersi attribuita, nella Graduatoria definitiva, il giusto punteggio realmente alla stessa spettante (doc. n. 7).

9. Ma nonostante la chiara evidenza dell’errore delle Graduatorie provvisorie, anche nell’Elenco graduato provinciale definitivo dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia e nella Graduatoria provinciale definitiva della scuola primaria di III fascia a valere per il triennio 2014/2017, pubblicati con Decreto prot. AOUSPRM n. 22141 del 18.8.2014 (docc. nn. 8, 9 e 10), risultano attribuiti alla Dott.ssa De Vita, per i titoli di servizio, soli 15 punti ed un totale di 71 punti che, peraltro, all’esito della valutazione dei reclami degli altri candidati, ne hanno determinato l’arretramento in graduatoria, rispettivamente nella posizione n° 1010 di quella per il sostegno e nella posizione 3799 di quella comune, a fronte della posizione n° 851 della graduatoria per il sostegno e della posizione n° 3513 della graduatoria comune nella quale la stessa avrebbe dovuto essere inserita con il giusto riconoscimento di altri 15 punti ad essa spettanti in considerazione della specificità dei titoli di servizio posseduti, punti che le avrebbero consentito di raggiungere un punteggio totale di 86, idoneo e sufficiente a garantirle, in virtù dell’anzianità di inserimento nelle graduatorie (dall’anno 2009), appunto, rispettivamente, la posizione n° 861 e la posizione n° 3513.

10. Attraverso lo scorrimento delle Graduatorie Provinciali ad esaurimento per la Scuola Primaria (EEEE) così aggiornate, la Dott.ssa Gabriella De Vita

è stata assunta con contratto a tempo determinato di supplenza per l'intero anno scolastico 2014/2015 presso l'Istituto Via Marelli, sito in Via Ercole Marelli in Roma.

11. Sta di fatto che la mancata attribuzione del punteggio spettante alla Dott.ssa Gabriella De Vita per i titoli effettivamente posseduti ed il suo corrispondente posizionamento nelle Graduatorie ad esaurimento aggiornate per il triennio 2014/2017 in posizione deteriore rispetto a quella alla stessa realmente spettante, ha determinato la violazione attuale, da parte dell'Amministrazione convenuta, del diritto della medesima candidata, non solo a poter scegliere un incarico di supplenza migliore e/o a lei più gradito, ma soprattutto il diritto della stessa Dott.ssa De Vita a passare di ruolo con conseguente sua assunzione a tempo indeterminato con tutte le prerogative connesse alla propria posizione in graduatoria, sin dal momento del passaggio a ruolo della Sig.ra Gianfelici Michela, inserita nella posizione 851 dell'elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III Fascia (oltre che nella posizione 3513 della graduatoria comune) in vece della ricorrente.

12. Valga a tal proposito il rilievo che l'ultimo nominato per l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2014/2015 delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della classe di sostegno per la III fascia è il candidato inserito nella posizione n° 900 della graduatoria con 84 punti (doc. n. 11).

13. A nulla sono valsi i ripetuti solleciti della Dott.ssa Gabriella De Vita al MIUR ed al Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, inviati anche per il tramite del sottoscritto procuratore a mezzo Posta Elettronica Certificata in una alla formale richiesta di accesso agli atti, al fine della verifica dello stato della graduatoria delle

immissioni a ruolo (docc. nn. 12 e 13), solleciti che, pure regolarmente protocollati in entrata docc. nn. 14 e 15), sono rimasti senza alcuna risposta, con buona pace per i principi di buon andamento, trasparenza e partecipazione che dovrebbero governare l'azione amministrativa.

Tanto premesso in fatto, osserviamo in

Diritto

1) Sull'erroneo e deteriore posizionamento della Ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento di III Fascia aggiornate per il triennio 2014/2017 in conseguenza dell'erronea attribuzione alla Candidata del minor punteggio rispetto a quello alla stessa effettivamente spettante in virtù dei titoli di servizio realmente posseduti. Diritto della Dott.ssa De Vita all'assunzione a tempo indeterminato ed all'accesso al ruolo del personale docente per la Scuola Primaria, Classe di Sostegno, in quanto effettiva titolare di una posizione utile in relazione allo scorrimento dell'Elenco graduato provinciale definitivo dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia, dalla data di inserimento nel medesimo ruolo del candidato erroneamente inserito nella posizione spettante alla Ricorrente in virtù del punteggio complessivo alla stessa da attribuire in ragione dei titoli realmente acquisiti nel triennio precedente.

A norma dell'art. 399, commi 1 e 2 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. n. 297/1994 novellato dalla L. n. 124/1999), "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.*

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva”.

In particolare, per le graduatorie permanenti, l'art. 401 del medesimo Testo Unico prescrive, fra l'altro, che “1. *Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.*



2. *le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.*

3. *Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.*

...

6. *La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente*".

L'art. 1 del D.L. 97/2004 convertito con modificazioni nella L. n. 143/2004, ha poi previsto che **"1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.**

1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

...

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale...".

La tabella di cui all'art. 1 comma 1 della Legge di conversione n. 143/2004, quanto ai titoli per il "Servizio di insegnamento o di educatore", alla lettera B.1) prevede che "Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico".



Con l'intento di porre un termine alla problematica del precariato permanente nella Scuola italiana, la Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) ha poi previsto, all'art. 605 lett. c), fra le altre disposizioni in materia, che "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" disponendo altresì, all'art. 607, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, che "La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli

previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi”.

Il comma 20 dell'art. 9 del D.L. 70/2011 convertito con modifiche nella L. n. 106/2011 ha sostituito, infine, al primo periodo dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2004, il seguente: *“A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale”.*

Questo, per quello che interessa in particolare nel presente giudizio, è il quadro normativo della materia.

Orbene, il D.M. n. 235 dell'1.04.2014 (doc. n. 2 cit.) con in quale è stato dato avvio alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, reca con se, quale allegato n. 2, la *“Tabella di valutazione dei titoli di III fascia”* ridefinita, ai sensi del disposto dell'art. 607 L. 296/2006, dal D.M. n. 27 del 15.03.2007 ed integrata dal D.M. n. 78 del 25.09.2007, Tabella sulla base della quale, per espressa previsione dell'art. 2 comma 2 del medesimo D.M. n. 235/2014, è stata effettuata la

valutazione dei titoli acquisiti dagli interessati nel precedente triennio ai fini della loro ricollocazione nelle graduatorie valide per i successivi tre anni.

La medesima Tabella (doc. n. 3 cit.), *“per il servizio di insegnamento o di educatore”*, prevede, alla lett. B1 - peraltro conformemente alla originaria tabella approvata con D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 – che *“Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12”*, purchè il servizio di insegnamento sia *“prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria”* (B.3 lett. a della tabella);

Nel caso di specie, è incontestabile, in quanto, peraltro, documentalmente dimostrato, che la Dott.ssa Gabriella De Vita, conformemente a quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di aggiornamento presentata telematicamente il 9.05.2014 (doc. n. 1 cit.), ha prestato, nel triennio precedente, servizio di insegnamento nella scuola primaria nell’anno scolastico 2011/2012, dal 20.03.2012 all’1.04.2012, per complessivi 13 giorni, dal 2.04.2012 al 4.04.2012, per complessivi 3 giorni e dall’11.04.2012 al 10.06.2012, per complessivi 61 giorni, presso l’Istituto scolastico Pablo Picasso sito in Roma alla Via Millet n. 21, nell’anno scolastico 2012/2013, dal 21.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi 283 giorni, presso l’Istituto scolastico Sandro Pertini sito in comune di Fonte Nuova, alla Via Vincenzo Cuoco n. 63 e, nell’anno scolastico 2013/2014, dal 18.09.2013 al 30.06.2014 per complessivi

286 giorni, presso l'Istituto scolastico IC E. Marelli, sito in Roma, alla Via Ercole Marelli n. 21.

La Ricorrente è pacificamente in possesso del titolo studio richiesto dalla normativa vigente all'epoca delle nomine ed il servizio prestato è certamente relativo alla classe di concorso o posto per il quale la stessa ha chiesto l'aggiornamento della graduatoria.

Né, di contro, può assumere valenza alcuna il dato meramente formale del riferimento, nella domanda, ad un codice (peraltro preimpostato) convenzionalmente riferibile ad una classe di concorso diversa (AAAA relativo alla scuola per l'infanzia), e ciò non solo per la ovvia prevalenza dei titoli effettivamente posseduti dal candidato rispetto a quelli dallo stesso meramente dichiarati, nel rispetto dell'interesse pubblico all'assunzione dei migliori, ma anche perchè nel contrasto tra titolo espressamente dichiarato dal candidato e codice ad esso attribuito nella domanda, non può che prevalere il primo (per la diretta intellegibilità della dichiarazione).

Del resto è assolutamente evidente che gli incarichi di cui alla lettera B1 della Tabella di valutazione attribuiti all'insegnante nel corso del triennio precedente non solo non possano prescindere dal suo effettivo possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente, presupposto direttamente desumibile dalla stessa presenza dell'insegnante nella relativa graduatoria (salvo sua dichiarazione mendace), ma altresì, che detti incarichi, ed i relativi servizi, attengano alla classe di concorso nella cui graduatoria l'insegnante è già inserito e della quale chiede l'aggiornamento.

Poiché gli incarichi di supplenza nelle scuole pubbliche vengono dati utilizzando la graduatoria ad esaurimento, è evidente che l'insegnante inserito nella graduatoria per la scuola primaria di III fascia non potrà che aver ricevuto incarichi per l'insegnamento nella scuola primaria.

Ne discende che l'Amministrazione scolastica, per i titoli di servizio, in corretta applicazione della "Tabella di valutazione dei titoli di III fascia" introdotta dal D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ridefinita, ai sensi del disposto dell'art. 607 L. 296/2006, dal D.M. n. 27 del 15.03.2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25.09.2007 ed espressamente applicata all'ultima procedura di aggiornamento per il triennio 2014/2017 dal D.M. n. 235 dell'1.04.2014, avrebbe dovuto riconoscere alla Dott.ssa Gabriella De Vita, per il servizio di insegnamento nella scuola primaria prestato *"dal 1° giugno 2011 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande"* (art. 1 comma 5 del D.M. 235/2014 - doc. n. 2 cit.), rispettivamente, 6 punti, per gli incarichi di supplenza svolti nell'anno scolastico 2011/2012 e 12 punti ciascuno, per gli incarichi di supplenza annuale svolti nell'anno scolastico 2012/2013 (per 283 giorni complessivi) ed in quello 2013/2014 (per 233 giorni complessivi), per un totale di 30 punti che, rispetto ai quindici punti assegnati in falsa ed erronea applicazione del disposto della lett. B3, sub f) n. 2 della tabella di valutazione allegato 2 al citato D.M. 235/2014 sull'erroneo presupposto della non specificità del servizio prestato alla classe di concorso della docente, gli avrebbero consentito di raggiungere un punteggio totale di 86 in forza dei quali, in ragione della sua anzianità di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (anno 2009), avrebbe ottenuto la posizione n° 851 della graduatoria per il sostegno e la posizione n° 3513 della graduatoria comune (entrambe occupate, oggi, dalla Dott.ssa Gianfelici Michela) anziché quella

n° 1010 della graduatoria per il sostegno e quella n° 3799 della graduatoria comune oggi occupate.

In ogni caso, proprio per consentire all'insegnante inserito nelle Graduatorie ad esaurimento che ha richiesto il loro aggiornamento di integrare o completare la propria domanda, il D.M. 235 dell'1.04.2014, all'art. 10, ammette "la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale" tramite assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione.

A maggior ragione, dunque, nell'ipotesi di un mero errore materiale, evidente dalla stessa lettura della domanda (e come tale automaticamente emendabile dalla stessa Amministrazione) e, comunque, nel caso che ci occupa, denunciato dalla Candidata in sede di reclamo, quest'ultima avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di vedersi riconosciuto il proprio diritto, con l'attribuzione del punteggio effettivamente raggiunto per i titoli acquisiti e con il conseguente suo spostamento nella correlata posizione delle Graduatorie ad esaurimento aggiornate.

2) Sulle conseguenze dell'inadempimento dell'Amministrazione ai propri obblighi di legge e della violazione del diritto della Ricorrente alla giusta attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, con riconoscimento della giusta posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento, nonché del conseguente diritto della medesima Ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato ed all'ammissione in ruolo.

La violazione da parte dell'Amministrazione procedente, nei confronti dell'odierna Ricorrente, della Tabella di valutazione dei titoli di servizio espressamente applicate alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento dal D.M. 235 dell'1.04.2014 e della normativa che le ha introdotte (L. 4 giugno 2004, n. 143, art. 607 L. 296/2006) non solo impone

alla medesima Amministrazione di provvedere alla corretta attribuzione alla Candidata del punteggio ad essa effettivamente spettante in virtù della predetta Tabella e alla sua conseguente corretta ricollocazione nelle graduatorie in ragione di detto punteggio, ma comporta altresì, nell'ipotesi di scorrimento di una o di tutte le graduatorie in cui è inserita la Dott.ssa De Vita sino alla posizione di sua corretta collocazione, ai sensi dell'art. 399, commi 1 e 2 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297/1994 e loro successive integrazioni e/o modifiche, la nascita, da una parte, in capo a quest'ultima, del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato ed ad essere immessa nel relativo ruolo, e dall'altra, in capo all'Amministrazione, dell'obbligo di assumere la Docente inserita nella relativa graduatoria ad esaurimento in posizione utile, a tempo indeterminato inserendola nel relativo ruolo del proprio personale docente.

In buona sostanza, in seguito al riconoscimento dei titoli di servizio realmente posseduti dalla Dott.ssa De Vita e degli ulteriori 15 punti conseguentemente alla stessa spettanti, in corretta applicazione della vigente Tabella di valutazione allegata al D.M. 352/2014, sia nella Graduatoria provinciale ad esaurimento per la Scuola Primaria di III Fascia per il triennio 2014/2017 che nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III Fascia per lo stesso triennio, con conseguente sua corretta ricollocazione, rispettivamente, alla posizione n° 3513 della prima ed alla posizione n° 851 della seconda, in entrambi i casi con 86 punti, ed atteso che, nelle more, il dirigente dell'Amministrazione scolastica territorialmente competente ha assunto a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 2014/2015 in corso, disponendone, conseguentemente, la nomina in ruolo, gli insegnanti collocati sino alla posizione 900 dell'Elenco graduato dei docenti di sostegno (doc. n. 11 cit.), l'Amministrazione convenuta è incontestabilmente inadempiente

all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato e di nomina in ruolo della Dott.ssa De Vita dal momento dell'assunzione dell'insegnante Gianfelici Michela, collocata nella posizione n° 851 dell'Elenco, posizione all'odierna Ricorrente spettante anche in considerazione dell'anzianità di inserimento nella relativa graduatoria (dall'anno 2009), o, in ogni caso, dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante collocato nella diversa, migliore o peggiore, posizione che verrà accertato spettare alla Ricorrente in virtù dei titoli effettivamente posseduti e dell'anzianità di inserimento in graduatoria, all'esito del presente giudizio.



Accertato il diritto della Dott.ssa Gabriella De Vita all'assunzione quale docente di sostegno della scuola primaria di III Fascia nella provincia di Roma, l'Ill.mo Giudice adito dovrà, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, emettere sentenza costitutiva del relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia giuridica dalla nascita del diritto, come sopra individuata.

In ogni caso - ed in via gradata - l'accertamento del diritto dell'odierna Ricorrente, in ragione della effettiva posizione alla stessa spettante in graduatoria, all'assunzione ed il riconoscimento dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione nel diniego di tale diritto, comportano l'obbligo, per l'Amministrazione stessa, di procedere alla *restituito in integrum* provvedendo all'assunzione dell'avente diritto con effetti retroattivi, da ricondurre al momento del sorgere del relativo diritto o, comunque, al momento in cui l'Amministrazione stessa, pur essendo tenuta a provvedere, non ha provveduto.

La *restituito in integrum* comporta, pertanto, la retrodatazione dell'assunzione del dipendente pubblico cosicché lo stesso viene considerato, dal punto di vista giuridico e della progressione in carriera, assunto sin dal momento in cui

ciò sarebbe dovuto comunque avvenire (in questo senso *ex multis* TAR Sicilia Sez. II 28.09.2000 n. 1749).

E', comunque, incontestabile il permanere dell'obbligo dell'Amministrazione scolastica territorialmente competente all'assunzione nei propri ruoli di quella Docente che, in virtù dei titoli posseduti, avrebbe dovuto vedersi attribuito un punteggio superiore a quello riconosciutole nelle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per la provincia di Roma, ritualmente pubblicate, punteggio che le avrebbe consentito di essere collocata, almeno nell'Elenco graduato definitivo dei docenti in possesso del titolo di specializzazione di Scuola Primaria di sostegno ai minorati psicofisici di III fascia, in posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato ed il passaggio in ruolo.



L'inadempimento di tale obbligo di assunzione comporta in capo alla Dott.ssa De Vita il diritto ad essere risarcita dalla Amministrazione inadempiente di tutti i danni subiti e subendi a causa di tale inadempimento e della violazione del correlato diritto della Docente all'assunzione, commisurabile, senza alcun dubbio, alla differenza tra la retribuzioni di fatto cui la Dott.ssa Gabriella De Vita avrebbe avuto diritto quale docente di ruolo assunta a tempo indeterminato e quelle percepite in virtù dell'incarico di supplenza ricevuto nell'anno scolastico 2014/2015, dal momento della nascita del diritto (e dunque dal momento dell'assunzione, in sua vece, dell'insegnante inserita nella posizione alla stessa spettante), al momento della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato da parte del Dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente e del suo conseguente accesso nei ruoli del personale docente, con ogni correlato onere contributivo a carico dell'amministrazione datrice di lavoro ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Fermo quanto dedotto e richiesto in via principale, spetterebbe, dunque, alla Dott.ssa De Vita, nel caso anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, la ricostruzione giuridica della carriera da parte dell'Amministrazione scolastica, con effetti dalla nascita del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

In relazione, poi, all'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi di supplenza, l'Amministrazione convenuta dovrà altresì essere condannata al risarcimento in favore della Dott.ssa De Vita dei danni dalla sessa subiti a causa del deterioro posizionamento nelle graduatorie a scorrimento per il triennio 2014/2017 e riconducibili non solo all'attribuzione, nell'anno scolastico 2014/2015 in corso, di un incarico cronologicamente successivo a quello che Le sarebbe stato conferito in virtù della migliore posizione alla stessa spettante, ma anche e soprattutto alla perdita delle opportunità e dei vantaggi connessi alla priorità della scelta del candidato in posizione migliore, danni che non potranno che essere quantificati dall'Ill.mo Giudice adito secondo equità.

Per tali motivi,



chiediamo che l'Ecc.mo Tribunale di Roma, per le causali di cui in ricorso, *contrariis reiectis* voglia:

a) accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Gabriella De Vita, in ragione dei titoli di servizio effettivamente acquisiti nell'ultimo triennio, in applicazione della Tabella di valutazione di cui all'art. 1 comma 607 L. 296/2006, allegata con il n. 2 al D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, al maggior punteggio, rispetto a quello di 71 punti erroneamente attribuitole all'esito delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per la provincia di Roma, di 86 punti, con suo conseguente diritto ad essere ricollocata, nelle predette Graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il

triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, anche in virtù della anzianità di inserimento, risalente all'anno 2009, nella posizione n° 3513 della Graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria di III fascia per la provincia di Roma e nella posizione n° 851 dell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia sempre per la provincia di Roma o, comunque, nella diversa migliore o peggiore posizione che verrà accertato spettare alla Ricorrente in entrambe le medesime graduatorie, all'esito del giudizio, in virtù del predetto punteggio;

b) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del Dirigente *pro tempore*, ciascun secondo le rispettive responsabilità e le specifiche competenze anche gerarchicamente strutturate, di provvedere a ricollocare la Dott.ssa Gabriella De Vita nella posizione n° 3513 della Graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria di III fascia per la provincia di Roma e nella posizione n° 851 dell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia sempre per la provincia di Roma o, comunque, nella diversa migliore o peggiore posizione che verrà accertato spettare alla Ricorrente in entrambe le medesime graduatorie, all'esito del giudizio, in virtù del punteggio di 86 punti alla stessa effettivamente spettante;

c) accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Gabriella De Vita, in virtù della posizione alla stessa spettante all'esito delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia per la provincia di Roma in ragione del punteggio di 86 punti accertato dovutole, ad essere assunta a tempo indeterminato

dall'Amministrazione scolastica convenuta quale insegnante di sostegno della Scuola Primaria di III fascia, nella medesima provincia di Roma, a far data dall'assunzione della docente inserita, nel predetto Elenco graduato, nella posizione spettante alla odierna Ricorrente in vece della stessa, ed il corrispondente obbligo dell'Amministrazione convenuta di disporre la nomina in Ruolo della Dott.ssa De Vita dalla predetta data;

d) costituire, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e con efficacia giuridica a far data dalla nomina in Ruolo della docente inserita nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia per la provincia di Roma, nella posizione spettante alla odierna Ricorrente, in vece della stessa, il rapporto di lavoro tra la Dott.ssa De Vita e l'Amministrazione scolastica convenuta per l'attività di insegnamento di cui alla specifica graduatoria e, comunque, voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del Dirigente *pro tempore*, ciascuno secondo le rispettive responsabilità e le specifiche competenze anche gerarchicamente strutturate, di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa De Vita quale docente di sostegno della Scuola Primaria di III fascia, nella Provincia di Roma, sempre con effetti giuridici dalla medesima data in cui è sorto il diritto, anche a titolo di risarcimento in forma specifica; quanto precede disapplicando tutti gli atti dell'Amministrazione contrari ed incompatibili, in quanto illegittimi;

e) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione scolastica convenuta dell'obbligo di assumere a tempo indeterminato la Dott.ssa Gabriella De Vita quale docente di sostegno della Scuola Primaria di

III fascia, nella Provincia di Roma, disponendone la nomina in Ruolo a far data dalla nomina in Ruolo della docente inserita nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia per la provincia di Roma, nella posizione spettante alla odierna Ricorrente, in vece della stessa, e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore* al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dalla Dott.ssa Gabriella De Vita in favore della stessa Ricorrente, commisurati alla differenza tra la retribuzione cui la Dott.ssa Gabriella De Vita avrebbe avuto diritto quale docente di ruolo assunta a tempo indeterminato e quelle percepite in virtù dell'incarico di supplenza ricevuto nell'anno scolastico 2014/2015 ed, eventualmente, in quelli successivi, dal momento della nascita del diritto (e dunque dal momento dell'assunzione, in sua vece, dell'insegnante inserita nella posizione alla stessa spettante), al momento della costituzione del rapporto o, comunque, della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato da parte del Dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente e del suo conseguente accesso nei ruoli del personale docente, con ogni correlato onere contributivo a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro o determinati nella diversa somma che il Giudice accerterà all'esito del giudizio o dallo stesso quantificata secondo equità, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

f) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore* al risarcimento in favore della Dott.ssa De Vita dei danni dalla stessa subiti a causa del deterioro posizionamento nelle graduatorie a scorrimento per il triennio 2014/2017 ed alla stessa derivati non solo dal ritardo nel

conferimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2014/2015 in corso, ma anche e soprattutto dalla perdita delle opportunità e dei vantaggi connessi alla priorità della scelta del candidato in posizione migliore, danni da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione dei provvedimenti di nomina in ruolo e dei conseguenti contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i docenti inseriti nell'Elenco graduato dei docenti di sostegno della scuola primaria di III fascia per la provincia di Roma valido per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016//2017 dalla posizione n. 851 alla posizione n. 900.

All'occorrenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, altresì, ordinare al dirigente scolastico dell'Istituto scolastico Pablo Picasso sito in Roma alla Via Millet n. 21, al dirigente scolastico dell'Istituto scolastico Sandro Pertini, sito in comune di Fonte Nuova, alla Via Vincenzo Cuoco n. 63 e al dirigente scolastico dell'Istituto scolastico IC E. Marelli, sito in Roma, alla Via Ercole Marelli n. 21, lo stato di servizio reso presso gli stessi Istituti scolastici dalla Dott.ssa Gabriella De Vita, rispettivamente, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il diritto al corretto inserimento della parte ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, nella classe di concorso di appartenenza, valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla medesima graduatoria che, in quanto inseriti nelle posizioni intermedie tra quella formalmente riconosciuta alla Dott.ssa De Vita e quella dalla stessa rivendicata, potrebbero, in ipotesi, ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere loro notificato.

Vi sono, tuttavia, oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi degli eventuali controinteressati, ed i nominativi, anche eventuali, di altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle predette posizioni delle GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato, pertanto, che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la Istante di individuare il loro nominativo e il loro indirizzo, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, con sede in Roma, alla Via Luigi Panciani n. 32, all'Indirizzo WEB istituzionale www.usrlazio.it o in altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato (sent. 19/2/1990, n. 106), la stessa non appare comunque idonea allo

scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati, tra i quali gli stessi provvedimenti di esclusione e/o rigetto di istanze.

Del resto, detta modalità è già stata disposta dal Tribunale di Roma, nel giudizio iscritto al n. 20648/2012, con ordinanza del G.L. Dott.ssa Buconi del 13.03.2014 (doc. n. 16).

Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR ed all' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato di competenza, nei modi di rito;
- b) quanto ai controinteressati: disponendo che il presente atto in uno all'emanando decreto di fissazione udienza in calce, siano pubblicati sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Roma, con sede in alla Via Luigi Panciani n. 32, all'Indirizzo WEB istituzionale www.usrlazio.it o in altro meglio individuato.

* * * * *



Si producono i documenti da 1) a 12) come indicati nel contesto dell'atto ed elencati nell'indice del nostro fascicolo di parte.

Ai sensi dell'art. 14 DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e, vertendosi in materia di lavoro, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. d e comma 3 del medesimo DPR, ammonta ad € 225,00.

Roma li 10.07.2015

Avv. Fabrizio Rileggi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
il 10/7/15





C
I
C
E
R
II

la
Re
Re
II



Commento [p1]:
Commento [p2]:

R.G. 22854

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

Dott. Falato

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 7.10.16 ore 10 ...
aula n° 60 ... alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente,
ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le
eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa
l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia
prova certa di tempestiva produzione. di cui si è tenuto conto ex art. 251 c.p.c.,
Roma, 23.7.15 con come da istante di cui a pg 26 del ricorso.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

ORDINA

la convocazione per la predetta udienza del dott. domiciliato in
Roma, Via per la sua eventuale nomina a C.T.U.
Roma,

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

V° PER AUTENTICA
Roma, il 13 OTT. 2015